

Assicurazione sulla Vita

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti
d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)

Zurich Investments Life S.p.A.

Zurich Progetto

Contratto rivalutabile (Ramo I)

Data di aggiornamento: 10.03.2021

Il DIP Aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Zurich Investments Life S.p.A. - Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603; sito internet: www.zurich.it; e-mail: customerlife@it.zurich.com; PEC: Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it

Zurich Investments Life S.p.A. Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia - Sede e Direzione: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603 Capitale sociale €199.000.000 i.v. - Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3.1.08 al n. 1.00027 Società appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2 C.F./R.I. Milano 02655990584, P.IVA 08921640150 Imp. aut. con D.M. del 7.11.1953 (G.U. 3.2.1954 n. 27) - e-mail: customerlife@it.zurich.com indirizzo PEC: zurich.investments.life@pec.zurich.it - www.zurich.it

Con riferimento all'ultimo bilancio presentato in Consiglio d'Amministrazione (bilancio al 31 dicembre 2019), l'ammontare del patrimonio netto è pari a euro 381.342.595 di cui: la parte relativa a capitale sociale è pari a euro 199.000.000; la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali è pari a euro 182.258.899.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di Zurich Investments Life S.p.A. (SFCR) è disponibile sul sito internet di Zurich Investments Life S.p.A., www.zurich.it. Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement) è pari a 439 milioni di euro. Il requisito patrimoniale minimo (MCR Minimum Capital Requirement) è pari a 197 milioni di Euro. L'ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Eligible Own Funds) è pari a 696 milioni di euro. L'indice di solvibilità, conforme alla normativa Solvency II, ammonta a 1,59 (SCR ratio).

Al contratto si applica la legge italiana.



Quali sono le prestazioni?

Zurich Progetto prevede la seguente prestazione:

Zurich Progetto prevede in caso di decesso dell'assicurato, il pagamento ai beneficiari di un capitale caso morte pari al capitale rivalutato con i rendimenti della gestione separata, al netto del costo di gestione Zurich Style, tenuto conto degli eventuali capitali relativi ai versamenti aggiuntivi, del bonus fedeltà -se dovuto- e degli effetti di eventuali operazioni di riscatto parziale.

Il capitale e l'eventuale bonus fedeltà si rivalutano annualmente.

Non sono previste opzioni contrattuali.

Il regolamento della gestione separata Zurich Style è disponibile sul sito internet www.zurich.it.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono previste prestazioni assicurative diverse dalla prestazione in caso di decesso dell'assicurato.



Ci sono limiti di copertura?

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa senza limiti territoriali.

È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:

- dolo del contraente o del beneficiario;

- partecipazione attiva dell'assicurato a atti dolosi;
- partecipazione attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se l'assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o guerra civile e il decesso avvenga dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato si trovasse già nel territorio dell'accadimento; l'esistenza di una situazione di guerra e similari in un paese al momento dell'arrivo dell'Assicurato implica l'esclusione dalla copertura assicurativa;
- eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
- guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'assicurato non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi;
- pratica delle attività sportive pericolose non dichiarate alla sottoscrizione del contratto. Sono in ogni caso escluse le seguenti attività sportive la cui pratica inizi successivamente alla data di sottoscrizione, anche se praticate occasionalmente: sport aerei in genere (incluso il volo con ultraleggeri, deltaplani e parapendio) paracadutismo, bungee jumping, pugilato, speleologia, immersioni subacquee, alpinismo di grado superiore al terzo secondo la scala francese, arrampicata libera, automobilismo, motociclismo, motonautica, salti dal trampolino su sci o idrosci, sci o idrosci acrobatico, sport da combattimento e sport estremi in genere;
- incidenti di volo, se l'assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso detto periodo, nei primi 6 mesi dall'eventuale riattivazione del contratto;
- uso non terapeutico di sostanze stupefacenti ed intossicazione farmacologica, o stati di alcolismo acuto e cronico.

In questi casi Zurich corrisponde il solo l'importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso.

Periodo di Carenza

L'immediata copertura del rischio di morte è subordinata alla circostanza che l'assicurato si sia sottoposto a visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti da Zurich.

Qualora l'assicurato, previo assenso di Zurich, non si sia sottoposto a visita medica, la garanzia assicurata per il caso di morte viene sospesa per un periodo denominato "periodo di carenza".

La durata del periodo di carenza è pari a 6 mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione. Limitatamente al caso di decesso dovuto a sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero ad altra patologia ad essa collegata, verrà applicato un periodo di carenza pari a 5 anni, ad eccezione del caso in cui l'assicurato produca a Zurich il test HIV di data non superiore a 6 mesi prima della data di sottoscrizione del contratto e l'esito sia negativo.

In caso di decesso dell'assicurato durante il periodo di carenza Zurich si limita a restituire una somma pari all'ammontare dei premi versati. Qualora il contraente abbia acquisito alla data del decesso il diritto alla riduzione, Zurich corrisponderà una somma pari all'ammontare dei premi versati, con il massimo del valore della prestazione ridotta. In caso di eventuali versamenti aggiuntivi verrà liquidato l'ammontare relativo al versamento stesso.

Le limitazioni qui rappresentate non si applicano, e quindi Zurich garantisce l'intera prestazione assicurata senza applicare alcun periodo di carenza, esclusivamente nel caso in cui il decesso avvenga:

a) quale conseguenza diretta di infortunio, inteso come l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte;

b) o quale conseguenza diretta (e non collegata ad AIDS) di una delle seguenti cause, purché sopravvenuta dopo l'entrata in vigore dell'assicurazione:

- una delle seguenti malattie infettive acute: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;

- shock anafilattico.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di evento?

Denuncia:

ai fini della liquidazione della prestazione da parte di Zurich dovrà essere preventivamente consegnata tutta la documentazione prevista e dettagliata nel modulo di richiesta di pagamento, tramite una delle seguenti modalità:

- lettera raccomandata A.R. a: Zurich Investments Life S.p.A. - Life Maturity, Surrenders &

	<p>Underwriting - Ufficio Life Maturity & Surrenders - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano;</p> <p>- PEC (posta elettronica certificata), per i mittenti possessori, specificando in oggetto "liquidazione delle prestazioni", a: Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it</p> <p>Zurich mette a disposizione dei richiedenti, presso gli Intermediari e sul proprio sito internet, un fac simile di richiesta di pagamento con l'indicazione dei documenti e delle informazioni che devono essere inviate a Zurich.</p> <p>Prescrizione:</p> <p>Ai sensi dell'articolo 2952, secondo comma, del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto (diversi dal diritto al pagamento dei Premi) si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p> <p>Le somme dovute, per riscatto o per sinistro, devono essere tassativamente richieste a Zurich entro dieci anni rispettivamente dalla data di richiesta di riscatto o dalla data dell'evento in caso di sinistro.</p> <p>Le somme non richieste entro dieci anni non potranno più essere liquidate agli aventi diritto ma dovranno essere comunicate e devolute da Zurich al Fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle Finanze, ai sensi della Legge 23.12.2005 n. 266.</p> <p>Erogazione della prestazione:</p> <p>Entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta per la liquidazione della prestazione, Zurich provvederà a pagare la prestazione, secondo le modalità indicate nella richiesta di pagamento, tramite bonifico bancario sul c/c del beneficiario aperto nello stesso Stato in cui il beneficiario ha la residenza fiscale.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni rese dal contraente e dall'assicurato devono essere esatte e complete; dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazioni, nonché la cessazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del c.c.</p> <p>L'inesatta dichiarazione dell'età dell'assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.</p>

 Quando e come devo pagare?	
<p>Premio</p>	<p>Zurich Progetto prevede il versamento di un premio annuo costante, il cui importo è scelto dal contraente al momento della sottoscrizione del contratto, da corrispondere alle scadenze previste contrattualmente per un periodo pagamento premi definito dal contraente medesimo (periodo pagamento premi). Il periodo pagamento premi è compreso tra un minimo di 5 anni ed un massimo di 20 anni e si interrompe in caso di decesso dell'assicurato.</p> <p>Il premio annuo è il risultato delle garanzie prestate, del loro ammontare, della durata di pagamento dei premi del contratto, dell'età dell'assicurato, nonché del suo stato di salute e delle sue abitudini di vita e attività professionali svolte.</p> <p>I premi annui possono essere pagati mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assegno non trasferibile intestato a Zurich o all'intermediario assicurativo o bonifico bancario su c/c intestato a Zurich o all'intermediario assicurativo; - disposizione di Bonifico permanente intestato a Zurich o all'intermediario assicurativo; - carte di debito (bancomat o carte prepagate) o carta di credito, salvo non vi sia l'oggettiva impossibilità tecnica all'utilizzo; <p>Nel caso di contratto sottoscritto presso un Istituto Bancario è anche prevista la modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - addebito su proprio c/c intrattenuto con la Banca e contestuale accredito sul c/c di Zurich oppure, transitoriamente, su altro c/c della Banca. <p>Per i premi successivi al primo è ammesso anche il pagamento mediante autorizzazione permanente di addebito diretto (S.D.D. – Sepa Direct Debit) su conto corrente intestato al contraente.</p> <p>L'importo del premio annuo non può essere inferiore a 1.800,00 Euro e superiore ai 50.000,00 Euro.</p> <p>Il contraente può effettuare dei "versamenti aggiuntivi" qualora:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) siano trascorsi 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto; b) il contratto non sia nell'ultimo anno del periodo pagamento premi; c) il pagamento dei premi annui sia in regola;

	<p>d) l'età dell'assicurato alla data di versamento del premio aggiuntivo sia compresa tra i 19 e i 69 anni assicurativi.</p> <p>L'importo di ciascun versamento aggiuntivo non potrà risultare inferiore a 3.000,00 euro. In ogni caso l'importo massimo che il contraente può versare in aggiunta al premio annuo e per ciascuna annualità di polizza non può essere superiore a 50.000,00 euro.</p> <p>I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposte.</p> <p>E' prevista la possibilità di frazionare il premio annuo in rate semestrali, trimestrali o mensili senza alcun costo aggiuntivo. Il frazionamento e la periodicità dello stesso possono essere richiesti o variati dal contraente in qualsiasi momento nel corso del periodo pagamento premi.</p> <p>Si precisa che l'importo massimo riscattabile da prodotti collegati alla Gestione Separata di riferimento del presente prodotto da un unico contraente, o da più contraenti collegati ad un medesimo soggetto, anche attraverso rapporti partecipativi, in ciascun periodo di 12 mesi intercorrenti tra due anniversari della data di decorrenza del primo contratto, non potrà risultare complessivamente superiore a 30 milioni di euro incrementati della quota parte relativa alla rivalutazione delle prestazioni.</p>
Rimborso	<p>In caso di non accettazione della proposta da parte di Zurich, il premio eventualmente già incassato, verrà restituito al contraente tramite rimessa bancaria.</p> <p>In caso di revoca della proposta da parte del contraente, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, Zurich rimborserà le somme eventualmente già incassate all'atto della sottoscrizione della proposta. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del contraente calcolati, a partire dal termine stesso, sulla base del saggio di interesse legale in vigore.</p> <p>In caso di recesso da parte del contraente, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, Zurich provvederà a restituire il premio corrisposto al netto della parte di premio relativa al rischio corso nel periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del contraente calcolati, a partire dal termine stesso, sulla base del saggio di interesse legale in vigore.</p>
Sconti	<p>Zurich attraverso gli intermediari ha la facoltà di prevedere specifici sconti. In tale caso, informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita di Zurich.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>Zurich Progetto è un contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili a premio annuo di importo costante e a vita intera, pertanto la durata del contratto coincide con la vita dell'assicurato.</p> <p>Il contratto può essere sottoscritto da una persona fisica che abbia raggiunto la maggiore età, domiciliata in Italia, in possesso di codice fiscale italiano e residente in Italia ai fini fiscali.</p> <p>L'assicurato alla data di sottoscrizione del contratto dovrà avere un'età compresa tra i 18 e i 65 anni (assicurativi) e l'età massima, al termine del periodo di pagamento dei premi, non dovrà risultare superiore ai 70 anni (assicurativi).</p> <p>In caso di mancato versamento delle tre annualità minime di premio previste il contratto si risolve e i premi versati restano acquisiti da Zurich e nessuna prestazione è dovuta all'assicurato o ai beneficiari.</p>
Sospensione	<p>Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio annuo trascorsi 30 giorni dalla relativa data di scadenza determina i seguenti effetti:</p> <p>a) nel caso in cui non siano state versate le 3 annualità minime di premio, il contratto si risolve ed i premi annui vengono acquisiti dalla Società senza che nulla sia dovuto al contraente o ai beneficiari. Solo nel caso in cui il Contraente abbia effettuato uno o più versamenti aggiuntivi, questi ultimi verranno restituiti nella misura dell'importo versato senza tenere conto di alcuna rivalutazione degli stessi.</p> <p>b) nel caso in cui siano state versate le 3 annualità minime di premio annuo, il contratto rimane in vigore per un capitale ridotto. Il contratto rimane in vigore per un valore del capitale ridotto e il contraente acquisisce la facoltà di esercitare il diritto di riscatto con riferimento a tale capitale.</p>



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	<p>Il contraente può revocare la proposta fino al momento dell'avvenuta conclusione del contratto,</p>
---------------	--

	<p>mediante richiesta scritta inviata a Zurich tramite una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lettera raccomandata A.R. a: Zurich Investments Life S.p.A. - Life Maturity, Surrenders & Underwriting - Ufficio Life Underwriting - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano; - PEC (posta elettronica certificata), per i mittenti possessori, specificando in oggetto "revoca della proposta", a: Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it
Recesso	<p>Il contraente può recedere dal contratto inviando entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso una comunicazione tramite una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lettera raccomandata A.R. a: Zurich Investments Life S.p.A. - Life Maturity, Surrenders & Underwriting - Ufficio Life Maturity & Surrenders - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano; - PEC (posta elettronica certificata), per i mittenti possessori, specificando in oggetto "recesso", a: Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it. <p>Il recesso ha l'effetto di liberare il contraente e Zurich da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno di invio della richiesta, quale risultante dal cartellino di invio della lettera raccomandata A/R o dall'invio della PEC.</p>
Risoluzione	<p>In caso di mancato versamento delle tre annualità minime di premio previste il contratto si risolve e i premi versati restano acquisiti da Zurich e nessuna prestazione è dovuta all'assicurato o ai beneficiari.</p>

 **Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO**

Valori di riscatto e riduzione	<p>Il contraente, sempre che siano state versate le prime tre annualità di premio annuo e pertanto sussistano le condizioni per richiedere il valore di riduzione del contratto, può richiedere a Zurich la corresponsione del valore di riscatto totale maturato.</p> <p>In caso di riscatto il contraente potrebbe ottenere un importo inferiore ai premi versati.</p> <p>Il diritto di riscatto può essere esercitato dal Contraente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • purché siano state versate almeno 3 annualità di premio; • fermo restando quanto sopra, sia durante il periodo del pagamento dei premi sia in epoca successiva purché in data precedente al decesso dell'assicurato. <p>Al termine del periodo di pagamento premi e a condizione che tutti i premi annui pattuiti siano stati versati è prevista la possibilità di esercitare il riscatto parziale purché:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'importo di riscatto parziale sia almeno pari a Euro 3.000,00 e b) il valore residuo del contratto sia almeno pari a Euro 5.000,00. <p>Il valore di riscatto del contratto si ottiene:</p> <p>a) <i>Durante il periodo pagamento premi:</i></p> <p>moltiplicando il capitale ridotto calcolato alla data di richiesta del riscatto per il coefficiente riportato nella rispettiva tabella dei coefficienti, pubblicata nei documenti contrattuali, tale coefficiente dipende: 1) dall'età raggiunta dell'assicurato al momento della riduzione e 2) dal tempo trascorso dalla decorrenza di polizza.</p> <p>Tale importo sarà scontato, per il periodo che intercorre tra la data di richiesta di riscatto e la scadenza del pagamento dei premi, al tasso annuo di sconto del 2,25%</p> <p>b) <i>Al termine del periodo pagamento premi:</i></p> <p>il capitale assicurato ultimo rivalutato maggiorato del Bonus Fedeltà moltiplicato per il coefficiente riportato nella rispettiva tabella dei coefficienti, pubblicata nei documenti contrattuali, tale coefficiente dipende: 1) dall'età raggiunta dell'assicurato al momento della riduzione e 2) dal tempo trascorso dalla decorrenza di polizza.</p> <p>In caso di riduzione del capitale assicurato intervenuta prima della richiesta di riscatto, trova applicazione il punto c).</p> <p><i>Esempio:</i></p> <p>Età all'ingresso 45 anni – Durata pagamento premi 20 anni – Anni trascorsi 25</p> <p>Capitale assicurato ultimo rivalutato 41.350,65</p> <p>Bonus Fedeltà 3.679,96</p> <p>Coefficiente della tabella dei coefficienti: 933,124</p>
---------------------------------------	--

Corrispondente a: 1) età raggiunta 70 anni (45 all'ingresso + 25 anni trascorsi) e 2) anni trascorsi >10

Valore di riscatto $(41.350,65 + 3.679,96) * 933,124:1000 = 42.019,14$

c) In caso di polizza precedentemente ridotta:

il capitale ridotto ultimo rivalutato moltiplicato per il **coefficiente** riportato nella rispettiva tabella dei coefficienti, pubblicata nei documenti contrattuali, tale coefficiente dipende: 1) dall'età raggiunta dell'assicurato al momento della riduzione e 2) dal tempo trascorso dalla decorrenza di polizza.

Interruzione del pagamento dei premi: risoluzione del contratto e riduzione del capitale assicurato

Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio annuo trascorsi 30 giorni dalla relativa data di scadenza determina i seguenti effetti:

a) nel caso in cui non siano state versate le 3 annualità minime di premio, il contratto si risolve ed i premi annui vengono acquisiti da Zurich senza che nulla sia dovuto al contraente o ai beneficiari. Solo nel caso in cui il contraente abbia effettuato uno o più versamenti aggiuntivi, questi ultimi verranno restituiti nella misura dell'importo versato senza tenere conto di alcuna rivalutazione degli stessi.

b) nel caso in cui siano state versate le 3 annualità minime di premio annuo, il contratto rimane in vigore per un capitale ridotto calcolato come segue:

Il capitale assicurato ridotto si calcola con le seguenti modalità:

a) moltiplicando il capitale iniziale assicurato per il rapporto tra il numero dei premi annui pagati, comprese le eventuali frazioni, ed il numero dei premi annui pattuiti, ed

b) aggiungendo al valore così ottenuto la differenza tra il capitale rivalutato alla ricorrenza anniversaria che precede la data di scadenza della prima rata non pagata, ed il capitale inizialmente assicurato.

Il capitale ridotto si rivaluta annualmente sommando al capitale ridotto alla ricorrenza anniversaria precedente, un importo ottenuto moltiplicando tale capitale per la misura di rivalutazione.

Al capitale ridotto così ottenuto verranno sommati eventuali capitali aggiuntivi in vigore all'anniversario precedente.

c) Capitale assicurato ridotto in caso di decesso

In caso di decesso dell'assicurato in data successiva alla riduzione verrà liquidato ai beneficiari il capitale ridotto, sopra definito, rivalutato all'anniversario precedente la data del decesso ed aggiungendo eventuali capitali aggiuntivi rivalutati all'anniversario precedente.

Riattivazione

L'assicurazione, nei casi di risoluzione del contratto per mancato pagamento dei premi, può essere riattivata entro dodici mesi dalla data di interruzione del pagamento dei premi. Il contraente può riattivare il contratto pagando le rate di premio annuo arretrate aumentate degli interessi calcolati sulla base del saggio annuo di riattivazione nonché in base al periodo intercorso tra la data di scadenza e quella di riattivazione.

Per saggio annuo di riattivazione si intende l'ultimo rendimento realizzato dalla Gestione Separata applicato alla polizza, all'inizio dell'anno assicurativo al quale ciascuna rata arretrata si riferisce, con un minimo – in ogni caso – del saggio legale di interesse.

Zurich si riserva comunque di richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito prima di comunicare l'importo dei premi da versare per la riattivazione. La riattivazione del contratto ripristina le medesime prestazioni assicurate, che si sarebbero ottenute qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi.

La riattivazione del contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento di tutti i premi arretrati.

Trascorsi 12 mesi dall'interruzione del pagamento dei premi il contratto non può più essere riattivato.

Richiesta di informazioni

E' possibile richiedere a Zurich, in qualsiasi momento, la quantificazione dell'importo di riscatto rivolgendosi a:

Zurich Investments Life S.p.A
 Customer Assistance, Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano
 Telefono n. 02/59663000 - Fax n. 02/26622266

email: customerlife@it.zurich.com

In alternativa, è possibile inviare tale richiesta anche per il tramite del proprio intermediario.



A chi è rivolto questo prodotto?

Zurich Progetto è destinato alle persone fisiche che desiderano accumulare un capitale nel tempo e assicurarsi protezione in caso di decesso.

Zurich Progetto può essere sottoscritto da una persona fisica che abbia raggiunto la maggiore età, domiciliata in Italia, in possesso di codice fiscale italiano e residente in Italia ai fini fiscali.

L'assicurato alla data di sottoscrizione del contratto dovrà avere un'età compresa tra i 18 e i 65 anni (assicurativi), e l'età massima al termine del periodo di pagamento dei premi annui non dovrà risultare superiore ai 70 anni assicurativi.



Quali costi devo sostenere?

L'informativa dettagliata sui costi è riportata nella sezione "Quali sono i costi?" del Documento contenente le informazioni chiave (KID). In aggiunta a quanto già rappresentato nel KID si riporta il dettaglio dei costi di riscatto:

Costi di riscatto

- Costi di riscatto del premio annuo nel periodo di pagamento premi

I costi di riscatto corrispondono all'attualizzazione al tasso di sconto annuo del 2,25% per gli anni residui di pagamento premio. La tabella che segue indica per ciascun anno il costo per riscatto:

Durata periodo pagamento premi residua	Costo per riscatto	Durata periodo pagamento premi residua	Costo per riscatto
1	2,20%	10	19,95%
2	4,35%	11	21,71%
3	6,46%	12	23,43%
4	8,52%	13	25,12%
5	10,53%	14	26,77%
6	12,50%	15	28,38%
7	14,42%	16	29,95%
8	16,31%	17	31,49%
9	18,15%		

- Costi di riscatto dei versamenti aggiuntivi

Il riscatto dei versamenti aggiuntivi è consentito trascorso un anno dal loro versamento. L'importo liquidabile è pari all'ultimo capitale aggiuntivo moltiplicato per:

Anno trascorso dal versamento	Penalità di riscatto
2	96%
3	97%
4	98%
5	99%
successivamente	100%

In caso di riscatto totale del premio annuo verranno automaticamente riscattati tutti i versamenti aggiuntivi. Qualora sia trascorso meno di 1 anno dal versamento di uno o più premi aggiuntivi, l'importo liquidabile sarà pari al 96% dei premi versati.

Costi degli accertamenti sanitari

Il prodotto potrebbe prevedere accertamenti medici, da effettuarsi esclusivamente presso uno dei medici fiduciari di Zurich, il cui costo – totalmente a carico del contraente – può variare da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 250,00.

Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 45%.



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Zurich, entro il giorno 1 del mese in cui cade la ricorrenza anniversaria del contratto, determina la misura di rivalutazione da attribuire ai contraenti che è pari al rendimento realizzato dalla gestione separata nel periodo di osservazione dedotti i costi (rendimento attribuito).

La misura annua di rivalutazione del capitale assicurato si ottiene diminuendo il rendimento attribuito del relativo tasso tecnico, pari allo 0% per i premi 10 anni e successivamente pari allo 0,75%, e scontando tale risultato per il periodo di un anno al relativo tasso tecnico.

Per periodo di osservazione si intende il periodo di 12 mesi che si è concluso al termine del terzo mese precedente al mese in cui cade la ricorrenza anniversaria del contratto.

a) Rivalutazione del capitale assicurato relativo ai premi annui (durante il periodo pagamento premi)

Il capitale rivalutato, nel corso del periodo pagamento premi, sarà determinato sommando al capitale di volta in volta in vigore:

- un importo, ottenuto moltiplicando il capitale inizialmente assicurato per la misura di rivalutazione, ridotto nella proporzione in cui il numero degli anni trascorsi sta al numero degli anni di periodo pagamento premi pattuiti;
- un ulteriore importo ottenuto moltiplicando per la misura di rivalutazione la differenza tra il capitale in vigore alla ricorrenza anniversaria precedente e quello inizialmente assicurato.

b) Rivalutazione del Bonus Fedeltà (durante il periodo pagamento premi)

L'importo dell'eventuale Bonus Fedeltà rivalutato è pari alla somma tra:

- l'importo del Bonus Fedeltà in vigore alla ricorrenza anniversaria precedente moltiplicato per il rapporto tra il capitale rivalutato relativo ai premi annui e il capitale in vigore alla ricorrenza anniversaria precedente;
- e l'importo relativo ai caricamenti versati nell'anno.

c) Rivalutazione dei capitali aggiuntivi (durante il periodo pagamento premi)

Il capitale aggiuntivo si rivaluta sommando al capitale aggiuntivo quale risulta alla ricorrenza anniversaria precedente un importo ottenuto moltiplicando lo stesso per la misura di rivalutazione.

Qualora il periodo intercorrente tra la data del versamento aggiuntivo e l'anniversario di polizza immediatamente successivo sia inferiore ad un anno, il valore da aggiungere sarà riproporzionato a tale periodo.

d) Rivalutazione del capitale assicurato dal termine del pagamento dei premi

A decorrere dal termine del periodo pagamento premi il capitale rivalutato, l'importo del bonus e ciascun capitale aggiuntivo quale risultano alla ricorrenza anniversaria precedente, vengono rivalutati moltiplicando ciascuno dei suddetti importi per la misura di rivalutazione.

La misura di rivalutazione del capitale, una volta dichiarata e attribuita annualmente al contraente, risulta acquisita in via definitiva sul contratto (c.d. consolidamento annuale) e ciò indipendentemente dall'andamento della misura di rivalutazione della Gestione Separata negli anni successivi. Di conseguenza, il capitale assicurato può solo aumentare e mai diminuire.

Rischi ESG

Zurich presta attenzione alle tematiche di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (tematiche ESG) e alla loro integrazione nelle decisioni di investimento.

Infatti, nella selezione delle attività finanziarie sottostanti alla Gestione Separata Zurich Style collegata al contratto Zurich include analisi sui rischi e sulle opportunità legati alla sostenibilità, con l'obiettivo di massimizzare i rendimenti del portafoglio di investimento.

Nella gestione finanziaria della Gestione Separata Zurich Style, Zurich considera il rating ESG assegnato agli emittenti delle attività finanziarie, applica criteri di esclusione per mitigare i rischi ambientali e sociali e attua una politica di impegno attraverso l'esercizio dei diritti di voto per le azioni in portafoglio.

La governance del processo decisionale considera i rischi ESG, in modo da minimizzarne l'impatto sul rendimento degli investimenti.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

IVASS O CONSOB

Nel caso in cui il reclamo presentato a Zurich abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it secondo le modalità indicate su www.ivass.it o, per reclami concernenti la corretta redazione del KID e la distribuzione di prodotti di investimento assicurativo da parte di banche e altri intermediari finanziari, alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 - 00198 Roma, secondo le modalità indicate su www.consob.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è prevista come condizione da esperire obbligatoriamente prima di interessare l'autorità giudiziaria.
Negoziazione assistita	Su richiesta del Contraente o dell'Assicurato tramite il proprio avvocato.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Il reclamante potrà avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali: l'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., attivabile o in virtù di una clausola compromissoria se prevista all'interno del contratto (nelle Condizioni contrattuali) o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo tra le parti volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Si riporta di seguito il trattamento fiscale applicato al contratto, in vigore alla data di redazione del presente documento che dipende dalla situazione individuale di ciascun contraente (o beneficiario, se diverso) e che può anche essere modificato in futuro.</p> <p>Detrazione fiscale dei premi</p> <p>I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposte di assicurazione.</p> <p>I premi, sono detraibili nei termini e con le modalità previste dall'articolo 15, comma 1 lett. f) DPR 917/89 (c.d. TUIR) e successive modifiche e integrazioni, a condizione che i relativi importi siano pagati nell'anno per il quale si intende godere della detrazione fiscale. Per beneficiare della detrazione è necessario che l'assicurato, se diverso dal contraente, sia fiscalmente a carico di quest'ultimo.</p> <p>Quanto sopra indicato si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente documento.</p> <p>Tassazione delle somme corrisposte</p> <p>a) le somme corrisposte da Zurich in caso di decesso dell'assicurato sono esenti dall'IRPEF ai sensi dell'art. 34, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e s.m.i, esclusivamente per la quota parte del capitale ascrivibile alla copertura del rischio di premorienza (c.d. "rischio demografico");</p> <p>b) le somme corrisposte da Zurich in caso di decesso dell'assicurato che esulano dalla quota parte del capitale a copertura del rischio di premorienza (c.d. "rischio demografico"), nonché le prestazioni corrisposte in caso di vita (come ad esempio in caso di scadenza, riscatto, etc.) sono soggette alla seguente disciplina fiscale a seconda che il soggetto avente diritto alla prestazione sia persona fisica residente in Italia o persona giuridica (soggetto esercente attività d'impresa):</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel caso in cui il soggetto avente diritto alla prestazione sia una persona fisica, le prestazioni sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 26-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e s.m.i così come modificato dal Decreto Legge 138/2011, calcolata sulla differenza tra le somme corrisposte da Zurich e i premi pagati dal contraente, eventualmente riproporzionati in caso di riscatti parziali (art. 45, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e s.m.i-T.U.I.R.). • nel caso in cui il soggetto avente diritto alla prestazione sia una persona giuridica (soggetto esercente attività d'impresa), le prestazioni erogate da Zurich concorrono a formare il reddito in base alle regole stabilite dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 in materia di determinazione del reddito d'impresa. <p>Tutte le prestazioni corrisposte in caso di decesso dell'assicurato sono esenti dall'imposta sulle successioni.</p>

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA PREVISTA NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Zurich Investments Life S.p.A.

Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede e Direzione: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603

Capitale sociale €199.000.000 i.v. - Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3.1.08 al n. 1.00027 - Società appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2

C.F./R.I. Milano 02655990584, P.IVA 08921640150 - Imp. aut. con D.M. del 7.11.1953 (G.U. 3.2.1954 n. 27)

Indirizzo PEC: zurich.investments.life@pec.zurich.it - www.zurich.it

8.338.DIPA.03.21